

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

Como, 8.9.2025

INFORMATIVA MENSILE N. 9/2025

NOVITA' AGOSTO 2025

INDICE

LUGLIO 2025: NOVITA'	2
1 Superbonus – Spese sostenute nel 2025 – Opzione per la cessione o lo sconto in fattura – Approvazione del modello di comunicazione	2
2 Artigiani e commercianti – Riduzione contributiva del 50% per nuovi iscritti nel 2025 – Presentazione delle domande.....	2
3 Credito d'imposta Transizione 5.0 – Aggiornamento del portale e della modulistica	3
4 Utilizzo dei servizi on line dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione – Delega unica agli intermediari – Disposizioni attuative – Ulteriori modifiche	3
5 Borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post laurea – Mantenimento dell'esenzione fiscale se conferite prima del 7.6.2025.....	5
AGOSTO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI	6

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

LUGLIO 2025: NOVITA'

1	SUPERBONUS - SPESE SOSTENUTE NEL 2025 - OPZIONE PER LA CESSIONE O LO SCONTO IN FATTURA - APPROVAZIONE DEL MODELLO DI COMUNICAZIONE
	Con il provv. 7.8.2025 n. 321370, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, unitamente alle relative istruzioni e specifiche tecniche, per trasmettere in via telematica la comunicazione di opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito in relazione alle spese sostenute nel 2025 che danno diritto al superbonus.
1.1	UTILIZZO DEL NUOVO MODELLO Il nuovo modello di comunicazione deve essere utilizzato a partire dall'8.9.2025, ma rimangono comunque valide le comunicazioni inviate fino al 7.9.2025 utilizzando la precedente versione del modello.
1.2	DEROGA AL "BLOCCO DELLE OPZIONI" Con riferimento alle spese sostenute nel 2025, è possibile esercitare le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo solo con riferimento al superbonus, e purché sussistano i requisiti che consentono di derogare al c.d. "blocco delle opzioni".
1.3	DIVIETO DI CESSIONE DELLE RATE RESIDUE SUCCESSIVE ALLA PRIMA Nel nuovo modello sono stati eliminati i campi relativi alla "cessione delle rate residue" della detrazione. Il modello recepisce infatti le modifiche intervenute, in base alle quali, a decorrere dal 29.5.2024, è preclusa la possibilità di optare per la cessione "differita" di un credito d'imposta corrispondente alle rate residue non fruite, successive alla prima, della detrazione "edilizia".
1.4	TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE DI OPZIONE Per le spese sostenute nel 2025 che beneficiano del superbonus la comunicazione di opzione dovrà essere trasmessa entro il termine del 16.3.2026, senza possibilità di avvalersi della remissione <i>in bonis</i> . Le comunicazioni trasmesse nel mese di marzo 2026 possono peraltro essere annullate o sostituite entro il successivo 5.4.2026 (le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data).
2	ARTIGIANI E COMMERCianti - RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DEL 50% PER NUOVI ISCRITTI NEL 2025 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
	La legge di bilancio 2025 prevede una riduzione dei contributi previdenziali del 50% in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel 2025 a una delle Gestioni INPS per artigiani e commerciali, anche se inquadrati nel regime forfetario.
2.1	DURATA DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA La riduzione contributiva in esame: • si applica per 36 mesi dalla data di avvio dell'attività d'impresa o di primo ingresso nella società; • è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.
2.2	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Con il mess. INPS 7.8.2025 n. 2449 è stata comunicata la disponibilità, dall'8.8.2025, della procedura telematica per presentare la domanda per richiedere l'agevolazione contributiva attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", previa autenticazione con la propria identità digitale. In fase di prima applicazione l'accesso è consentito con i profili "cittadino" e "consulente/commercialista", mentre con successivo messaggio sarà resa nota la possibilità di accesso con altri profili. Nel modulo di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di legge per l'agevolazione, sotto la propria responsabilità, e di non aver superato il massimale di aiuti concedibili in materia di aiuti <i>de minimis</i> nell'arco di tre anni.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

3	CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 - AGGIORNAMENTO DEL PORTALE E DELLA MODULISTICA
	Il GSE, con un comunicato del 7.8.2025, ha annunciato che è stato effettuato un aggiornamento della piattaforma "Transizione 5.0", ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 38 del DL 19/2024.
3.1	MOTIVI DELL'AGGIORNAMENTO L'aggiornamento si è reso necessario per rendere disponibili le seguenti nuove funzionalità: • possibilità di indicare una <i>Energy Service Company</i> (ESCo) quale soggetto beneficiario del credito d'imposta; • possibilità di segnalare l'eventuale cumulo con altre agevolazioni di cui l'operatore abbia beneficiato o intenda beneficiare per i medesimi costi; • possibilità di indicare la sostituzione di un bene materiale di cui all'Allegato A della L. 232/2016, con uno equipollente ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio; • possibilità di indicare che, per i beni con spesa inferiore a 300.000,00 euro, in luogo della perizia asseverata o dell'attestazione rilasciata da un ente di certificazione, verrà inserita una dichiarazione resa dal rappresentante legale del soggetto beneficiario; • aggiornamento della tipologia di impianti di produzione di energia termica, con l'introduzione delle voci "Energia termica da fonte geotermica, acqua/acqua e acqua/aria", in sostituzione della precedente dicitura "Energia termica da fonte geotermica", mantenendo invariati i massimali previsti (Tabella 2b, Sezione II, del DM 24.7.2024).
3.2	AGGIORNAMENTO DELLA MODULISTICA Sono state inoltre aggiornate: • la guida all'utilizzo del portale "Transizione 5.0"; • la modulistica relativa all'agevolazione.
4	UTILIZZO DEI SERVIZI ON LINE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - DELEGA UNICA AGLI INTERMEDIARI - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - ULTERIORI MODIFICHE
	Con il provv. 2.10.2024 n. 375356, come modificato dal provv. 20.5.2025 n. 225394, l'Agenzia delle Entrate ha definito i contenuti e le modalità relative alla delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi <i>on line</i> dell'Agenzia stessa e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in attuazione dell'art. 21 del DLgs. 8.1.2024 n. 1. Mediante il successivo provv. 7.8.2025 n. 321918, l'Agenzia delle Entrate ha: • definito le tempistiche relative alla disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega; • aggiornato le specifiche tecniche per la comunicazione dei dati relativi alla delega unica.
4.1	SERVIZI DELEGABILI Il contribuente può delegare tutti o alcuni dei seguenti servizi <i>on line</i> : • consultazione del proprio Cassetto fiscale; • uno o più servizi relativi alla Fatturazione elettronica/corrispettivi telematici, ovvero: consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici; consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA; registrazione dell'indirizzo telematico; fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche; accreditamento e censimento dispositivi; • acquisizione dei dati ISA e dei dati per determinare la proposta di concordato preventivo biennale; • servizi <i>on line</i> dell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

4.2	SOGGETTI DELEGABILI I suddetti servizi sono delegabili esclusivamente a favore degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, registrati al servizio Entratel, ad eccezione dei servizi di “fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche” e di “accreditamento e censimento dispositivi”, che possono essere delegati anche a soggetti diversi. La delega può essere conferita al massimo a due intermediari.
4.3	COMUNICAZIONE DELLA DELEGA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE Ai fini dell'attivazione, i dati relativi al conferimento della delega vanno comunicati all'Agenzia delle Entrate: • direttamente dal contribuente, mediante una specifica funzionalità <i>web</i> resa disponibile nella sua area riservata del sito dell'Agenzia; • oppure dall'intermediario delegato. L'intermediario delegato può comunicare i dati trasmettendo un <i>file xml</i> firmato digitalmente dal contribuente ovvero sottoscritto dallo stesso con il processo di firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE) o utilizzando certificati digitali, anche non qualificati, conformi con quanto indicato nelle specifiche tecniche. In quest'ultima ipotesi, la trasmissione del <i>file</i> avviene previa sottoscrizione anche da parte dell'intermediario, con propria firma digitale. L'intermediario può comunicare la delega anche mediante l'erogazione ai propri assistiti di un servizio <i>web</i> che utilizza un particolare processo di firma elettronica avanzata i cui requisiti sono descritti in un'apposita convenzione tra l'intermediario stesso e l'Agenzia delle Entrate. Obbligo di utilizzare la firma digitale o la FEA CIE Qualora il contribuente sia un soggetto titolare di partita IVA ovvero un soggetto, diverso da persona fisica, non titolare di partita IVA, i dati relativi al conferimento della delega sono comunicati dall'intermediario delegato, mediante la trasmissione di un <i>file xml</i> sottoscritto dal contribuente stesso o dal rappresentante legale esclusivamente: • con la firma digitale; • oppure con la firma elettronica avanzata (FEA) basata sul certificato contenuto nella Carta di identità elettronica (CIE).
4.4	ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA DELEGA Secondo quanto stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 7.8.2025 n. 321918, dall'8.12.2025 saranno disponibili le funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega: • direttamente da parte del contribuente; • oppure da parte dell'intermediario delegato, mediante il suddetto <i>file xml</i>. Con un successivo avviso, pubblicato sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, verrà invece resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al conferimento della delega da parte dell'intermediario delegato, mediante il suddetto servizio <i>web</i>. Nei giorni 6 e 7.12.2025 sarà infatti operato un fermo dei servizi per la comunicazione delle deleghe, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il passaggio alle nuove modalità.
4.5	DURATA DELLA DELEGA La delega scade il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di conferimento, ferma restando la possibilità di revoca anticipata o di rinuncia.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

4.6	DISPOSIZIONI TRANSITORIE Le deleghe attivate anteriormente alla data di disponibilità delle nuove funzionalità sono efficaci fino al giorno della loro scadenza originaria e comunque non oltre il 28.2.2027. Se viene comunicata una nuova delega conferita ad un intermediario per il quale risulta ancora efficace una delega precedente, quest'ultima si considera contestualmente revocata.
5	BORSE DI STUDIO CONFERITE DALLE UNIVERSITÀ PER ATTIVITÀ DI RICERCA POST LAUREA - MANTENIMENTO DELL'ESENZIONE FISCALE SE CONFERITE PRIMA DEL 7.6.2025
	Il DL 7.4.2025 n. 45, inserito in sede di conversione nella L. 5.6.2025 n. 79, ha eliminato l'esenzione IRPEF per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca <i>post laurea</i> . In relazione a tale abrogazione non era però stata prevista una specifica decorrenza, né un regime transitorio, con la conseguenza che l'abolizione dell'esenzione IRPEF si applicava a partire dalle borse di studio corrisposte ai ricercatori dal 7.6.2025, data di entrata in vigore della citata L. 79/2025 (trattandosi di disposizione introdotta in sede di conversione del suddetto DL 45/2025), indipendentemente dal fatto che l'erogazione riguardasse borse di studio già assegnate, in vigenza della precedente disciplina di esenzione IRPEF.
5.1	INTRODUZIONE DI UN REGIME TRANSITORIO Per evitare tale repentino cambiamento di regime fiscale è stata introdotta una norma di interpretazione autentica del suddetto art. 1- <i>bis</i> co. 4 del DL 45/2025, stabilendo che: • la soppressione del regime fiscale agevolato previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca <i>post laurea</i> ha efficacia unicamente per le borse di studio conferite dalle università a decorrere dal 7.6.2025; • le borse di studio conferite prima del 7.6.2025 conservano, per la loro intera durata, il regime fiscale agevolato vigente al momento del loro conferimento. In sostanza, è stato introdotto un regime transitorio che mantiene l'esenzione IRPEF per le borse di studio che erano già state conferite alla data di entrata in vigore della disposizione che ha abolito l'agevolazione, anche se vengono corrisposte successivamente.
5.2	NON NECESSARIA LA FREQUENZA DI UN DOTTORATO DI RICERCA Si ricorda che, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 22.11.2010 n. 120, l'esenzione fiscale per le borse di studio conferite per l'attività di ricerca <i>post laurea</i> si estende anche a quelle non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

AGOSTO 2025: PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
15.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 16.7.2025 al 31.8.2025: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.9.2025	Ravvedimento acconto IMU	I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2025, nonché relativi al saldo 2024 per gli enti non commerciali, la cui scadenza del termine era il 16.6.2025, con la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 30.6.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
15.9.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di agosto 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di agosto 2025.
16.9.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025): • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.
16.9.2025	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi: • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
16.9.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2025; • versare l'IVA a debito.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.9.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2025; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2025 non supera 100,00 euro.
16.9.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2025; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di agosto 2025 e versate entro il 16.9.2025 può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.
19.9.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • se effettuato entro il 18.11.2025, comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo il 18.11.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Se entro il 20.8.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza del 21.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%, per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025; • applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 20.10.2025, in quanto il 19.10.2025 cade di domenica), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 20.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.
25.9.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di agosto 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di agosto 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
29.9.2025	Comunicazione dati all'ENEA	I contribuenti o gli intermediari (es. tecnici, amministratori di condominio) devono trasmettere all'ENEA i dati relativi agli interventi: • volti alla riqualificazione energetica degli edifici, oppure di recupero edilizio dai quali deriva un risparmio energetico o l'utilizzo di fonti rinnovabili; • ultimati dall'1.1.2025 al 29.6.2025, oppure con lavori conclusi nel 2024 ma con parte delle spese da detrarre sostenute nel 2025. La trasmissione deve essere effettuata in via telematica, mediante l'apposito portale unico https://bonusfiscali.enea.it. Per gli interventi conclusi dal 30.6.2025, l'invio dei dati deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
29.9.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
29.9.2025	Regolarizzazione adempimenti IMU	I soggetti che, entro il 30.6.2025, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2024, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso: • presentando la dichiarazione omessa; • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2024 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per tale anno, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta: • la presentazione della dichiarazione omessa; • il versamento dell'IMU dovuta; • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2025	Adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 ed eventuale revoca	I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), possono aderire al concordato preventivo per gli anni 2025 e 2026, ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, compilando l'apposito modello CPB 2025-2026. La presentazione del modello CPB 2025-2026 può avvenire, alternativamente: • in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2024 (modello REDDITI 2025), allegandolo al modello ISA; • in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025, indicando il codice "1 - Adesione" nella nuova casella "Comunicazione CPB" inserita nel suddetto frontespizio. Entro il termine in esame è possibile revocare l'adesione al concordato preventivo per il biennio 2025-2026 precedentemente espressa, inviando all'Agenzia delle Entrate un modello CPB 2025-2026: • in cui sono compilati esclusivamente i campi "Codice ISA", "Codice attività" e "Tipologia di reddito"; • esclusivamente in modalità autonoma, congiuntamente al frontespizio del modello REDDITI 2025; a tal fine, deve essere indicato il codice "2 - Revoca" nella citata casella "Comunicazione CPB".

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2025	Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice	Le snc, sas, srl, spa e sapa possono: • cedere o assegnare ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa); • oppure trasformarsi in società semplice, per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni; • beneficiando dell'applicazione di imposte sostitutive dell'IRPEF/IRES e dell'IRAP. Le imposte sostitutive dovute devono essere versate: • per il 60%, entro lo stesso termine del 30.9.2025; • per il rimanente 40%, entro il 30.11.2025.
30.9.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24 entro il 16.9.2025, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2025; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
30.9.2025	Presentazione modelli 730/2025 ad un professionista o CAF	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025: • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato); • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Il modello 730/2025 può essere presentato con la modalità “senza sostituto d’imposta” anche in presenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È possibile utilizzare il modello 730/2025 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2025	Presentazione modelli 730/2025 al sostituto d’imposta	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025: • al sostituto d’imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2025, l’intenzione di prestare assistenza fiscale diretta; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello “ordinario” già compilato; • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modello 730-1).
30.9.2025	Presentazione diretta modelli 730/2025	I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2025 direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate: • avvalendosi della dichiarazione precompilata; • unitamente alla scheda per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. Il modello 730/2025 può essere presentato direttamente anche: • in forma congiunta; • con la modalità “senza sostituto d’imposta” ancorché vi sia un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. È inoltre possibile: • presentare il modello 730/2025 avvalendosi di una persona di fiducia; • utilizzare il modello 730/2025 per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.
30.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall’1.9.2025 al 30.9.2025: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF (modelli 730-1);

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		• comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
30.9.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dall'1.9.2025 al 30.9.2025: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
30.9.2025	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2025; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2025.
30.9.2025	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2025. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Qualora l'importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2025 sia complessivamente inferiore a 5.000,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2025.
1.10.2025	Stipulazione polizza assicurativa contro i rischi catastrofali	Le medie imprese con sede legale in Italia o aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., devono stipulare un'assicurazione a copertura dei danni: • relativi ai beni individuati all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa; • direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). Per individuare le "medie" imprese occorre fare riferimento ai criteri della raccomandazione della Commissione europea 6.5.2003 n. 361. Sono escluse da questo adempimento le imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura il termine per adempiere all'obbligo in esame è invece stabilito al 31.12.2025.

STUDIO GORINI

22100 COMO - VIA ROVELLI, 40 - TEL. 031.27.20.13 - FAX 031.27.33.84

E-mail: segreteria@studiogorini.it - PEC: studiogorini@pec.it

www.studiogorini.it

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
1.10.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • se effettuato entro l'1.12.2025 (in quanto il 30.11.2025 cade di domenica), comporta l'applicazione della sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali; • se effettuato dopo l'1.12.2025 ed entro il 31.10.2026, comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali. Se entro l'1.9.2025 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato: • con riferimento alla scadenza del 31.7.2025 per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%; • applicando la sanzione ridotta dell'1,39% (entro il 29.10.2025), ovvero la sanzione ridotta del 3,13% (dopo il 29.10.2025 ed entro il 31.10.2026), oltre agli interessi legali.

Studio Gorini s.r.l.